

CPB: nuove esclusioni per i professionisti associati

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Assegnazione e trasformazione agevolata. Il «nuovo» concordato preventivo biennale

Scopri di più

L'[art. 9, D.Lgs. n. 81/2025](#), pubblicato all'interno della **G.U. n. 134/2025**, ha introdotto ulteriori **cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale**, con effetti a partire dal **biennio 2025-2026**.

La nuova disposizione si fonda su un principio chiave, ossia l'**impossibilità di adesione al concordato preventivo biennale da parte del singolo professionista, nell'ipotesi in cui l'associazione (o la società cui partecipa) non aderisce anch'essa**, e viceversa.

Ne deriva un **vincolo di coerenza** che impone **scelte condivise** e una pianificazione fiscale congiunta.

In particolare, l'[art. 9, D.Lgs. n. 81/2025](#), introduce all'[art. 11, D.Lgs. n. 13/2024](#):

- la **lettera b-quinquies**), dopo la lettera b-quater), la quale **esclude dal concordato preventivo biennale** il contribuente che, nel periodo d'imposta precedente a quello della proposta:
 1. ha **dichiarato redditi di lavoro autonomo**, di cui all' [54, comma 1, TUIR](#);
 2. ha **partecipato a un'associazione professionale**, di cui all' [5, comma 3, lett. c\), TUIR](#), a una **società tra professionisti**, di cui all' [art. 10, Legge n. 183/2011](#), o a una **società tra avvocati**, di cui all' [art. 4-bis, Legge n. 247/2012](#);
 3. salvo che anche **l'associazione o la società aderiscano al concordato preventivo biennale** per gli stessi periodi;
- la **lettera b-sexies**), la quale **esclude dal concordato preventivo biennale** l'associazione professionale o la società tra professionisti ovvero la società tra avvocati, **nelle ipotesi in cui non aderiscano, nei medesimi periodi d'imposta, tutti i soci o associati che dichiarano redditi di lavoro autonomo**.

Speculari le modifiche apportate all'[art. 21, D.Lgs. n. 13/2024](#), che disciplina la **cessazione**

anticipata dal regime.

Pertanto, dopo la lettera *b-quater*), sono aggiunte:

- la **lettera b-quinquies**), che prevede la **decadenza dal concordato** preventivo biennale nell'ipotesi in cui il professionista aderente partecipi a un'associazione o una società tra professionisti o tra avvocati **che non determina il reddito con il concordato** nel medesimo periodo;
- la **lettera b-sexies**), che prevede la **decadenza dal concordato** preventivo biennale nell'ipotesi in cui l'associazione o la società tra professionisti o tra avvocati abbia tra i soci un **professionista che non aderisce al concordato preventivo biennale** per lo stesso periodo.

Le nuove regole si applicano alle **opzioni per il biennio 2025-2026**, purché **esercitate dopo l'entrata in vigore del Decreto, ossia non prima del 13 giugno 2025**.

Analizzando le **cause di esclusione e cessazione** introdotte si può asserire che il concordato si conferma uno **strumento sempre più selettivo**.

Infatti, le nuove esclusioni rafforzano la coerenza del regime, ma impongono ai **professionisti associati una riflessione strategica: aderire o rinunciare tutti insieme**.

Va da sé che, per i professionisti che **operano in forma associata**, questo significa superare la logica del "ciascuno per sé" e abbracciare una **visione più integrata di pianificazione fiscale**.